Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani*

(aprile - giugno 2021)

AGRICOLTURA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-24/21	ITALIA (Tribunale di Pordenone)	Coltivazione del mais geneticamente modificato nel territorio del Friuli Venezia Giulia – Divieto Interpretazione della Direttiva 2001/18 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01, par. 2.4 ("Misure atte ad escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»)" nonché degli artt. 24, 35 e 36 del TFUE Dubbio se il divieto posto da una norma regionale di coltivare la varietà di mais OGM MON 810 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sia conforme o si ponga in contrasto con la Direttiva 2001/18, anche alla luce del Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01. Dubbio se il divieto di coltivazione di mais OGM del tipo MON 810, la cui commercializzazione all'interno della UE appare tuttora consentita, possa costituire una misura atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci tra gli stati membri, in contrasto quindi con gli artt. 34, 35, e 36 TFUE.

^{*} Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-642/20	ITALIA (Consiglio Giust. Amm. per la Regione Sicilia)	Avvalimento – Possibilità di affidamento di un operatore economico per un determinato appalto sulle capacità di altri soggetti Interpretazione della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, ed in particolare dell'articolo 63 relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del (TFUE). Dubbio sulla conformità ai parametri euro unitari di una disciplina nazionale secondo cui, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → clicca qui
C-719/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	Gestione integrata dei rifiuti urbani. Affidamento in house. Aggregazione societaria – Controllo analogo - Sussistenza Compatibilità eurounitaria, e in particolare con l'art 12 - appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico – della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, di norme nazionali che impongono una aggregazione societaria e consentono all'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, di continuare una gestione originariamente affidata in house quando i relativi presupposti, e in particolare il controllo analogo, non sussistano più.
C-68/21 e C- 84/21	ITALIA (Consiglio di Stato)	Direttiva quadro per l'omologazione veicoli a motore – Fornitura di ricambi autobus non originali, ma equivalenti – Specifiche tecniche – Principio di equivalenza Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, con particolare riferimento al profilo della necessità dei certificati di omologazione delle componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo e non omologate unitamente al medesimo veicolo,

nonché alla nozione di costruttore della componente di ricambio.
Dubbio sulla sussistenza dell'obbligo di produrre il certificato di omologazione anche per le unità tecniche indipendenti e singole componenti del veicolo che non sono state omologate unitamente al veicolo perché realizzate da fabbricante diverso dal costruttore del veicolo e, in caso negativo, dubbio sulla possibilità che la semplice attestazione dell'equivalenza del ricambio sia resa anche dal mero fornitore/rivenditore del ricambio, anziché solo ed esclusivamente dal costruttore.

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-680/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	Concorrenza – Abuso di posizione dominante Interpretazione dell'art. 102 TFUE che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Dubbio sulla nozione di «impresa» rilevante in ambito sanzionatorio antitrust, alla luce della dottrina dell'«unica unità economica», con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti possa configurare un unico centro decisionale.
Cause riunite C-102/21 e C-103/21	ITALIA (Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa-Sez. Autonoma per la Prov. di Bolzano)	Concorrenza e Aiuti di Stato/Mercato interno/Ambiente- Micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica- Configurabilità di un aiuto di stato- Recupero di aiuto illegalmente concesso-Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno Interpretazione del regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20 ("Aiuti attuati in modo abusivo") nonché dell'art. 107, par. 3 lett. c) del TFUE. Dubbio se il regime di aiuti riferito alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, non collegate alla rete elettrica pubblica, sia scaduto il 31 dicembre 2016. In caso di risposta positiva, dubbio se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti erogati in modo abusivo,

	la Commissione, prima dell'intervento dell'autorità statale, debba adottare una decisione di recupero. Dubbio se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche".
--	---

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-714/20	ITALIA (Commissione Tributaria Provinciale di Venezia)	Obbligazioni doganali all'importazione- Rappresentanza indiretta- Individuazione dei soggetti legittimati al versamento dell'Iva Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 201 e del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), art. 77 ("Immissione in libera pratica e ammissione temporanea"), comma 3. Dubbio se ai sensi del diritto euro-unitario spetta alla legislazione dello Stato membro di importazione individuare espressamente i soggetti obbligati al pagamento dell'IVA. Dubbio se il rappresentante doganale indiretto della ditta importatrice il quale dichiari di agire in nome proprio sia responsabile del versamento oltre che dei dazi doganali anche dell'Iva all'importazione".

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-14/21 e C- 15/21	ITALIA (Tar Sicilia)	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/TRASPORTI - Caso Sea Watch- Sicurezza marittima — Poteri di controllo dello Stato di approdo (Port State Control-PSC) — Verifiche amministrative connesse alla reale destinazione della nave. Interpretazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e delle Convezioni internazionali sul diritto del mare da essa richiamate: MARPOL, SOLAS, MLC e STCW. Dubbio sulla applicabilità della citata direttiva UE ad una nave classificata come cargo dall'ente di classificazione dello Stato di bandiera ma che in concreto svolge esclusivamente e sistematicamente un'attività non commerciale, quale è l'attività di ricerca e salvataggio, search and rescue, cd. SAR. Dubbio sull'individuazione dei presupposti per disporre un'ispezione supplementare più dettagliata ai sensi della citata direttiva UE. Dubbio sulla sussistenza in capo allo Stato di approdo di un potere di verifica del possesso delle certificazioni e dei requisiti e/o prescrizioni di una nave da esercitarsi sulla base dell'attività alla quale la nave stessa è in concreto destinata.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
		Lavoratori del trasporto aereo- Interpretazione della nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede" ai fini della individuazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile. Interpretazione del Regolamento CEE 1408/71, art. 14 ("Norme particolari") punto 2, lettera a), ii
C-33/21	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	Dubbio se la nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede" con riferimento al settore dell'aviazione e del personale di volo, può interpretarsi come quella del "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività", anche se l'impresa da cui dipende non ha sede, né succursale né rappresentanza permanente in tale territorio.

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-475/20 e C-482/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi - Giochi e scommesse — Gestori della raccolta del gioco — Apparecchi per il gioco - Riduzione delle risorse statali disponibili a titolo di aggi e compensi — Principio del legittimo affidamento. Compatibilità eurounitaria, con particolare riguardo agli articoli 49 TFUE — libertà di stabilimento — e 56 TFUE — libera prestazione di servizi — e al principio europeo del legittimo affidamento, di una norma nazionale con la quale, in materia di giochi e scommesse, viene imposto, ai soli operatori con apparecchi da intrattenimento, il versamento per l'anno 2015 di una somma complessiva di 500 milioni di euro. Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → clicca qui
C-83/21	ITALIA (Consiglio di Stato)	MERCATO INTERNO/FISCALITA'- Gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari ("Airbnb") - Obblighi informativi e fiscali- Obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per i gestori di portali telematici non residenti e privi di stabile organizzazione- Possibile violazione del principio di libera prestazione dei servizi- Definizione dei limiti e delle forme del dovere di rinvio alla Corte di Giustizia dell'UE da parte del giudice nazionale di ultima istanza. Interpretazione della direttiva 1535/2015/UE, che prevede una procedura d'informazione per le regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione e dell'art. 56 TFUE in materia di libera prestazione dei servizi. Interpretazione dei principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento contenuti nelle direttive 2000/31/CE, relativa agli aspetti giuridici dei servizi offerti dalla società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché dell'art. 267, par. 3, TFUE.

Dubbio se gli obblighi di carattere tributario imposti dalla norma nazionale a carico dei prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, quali la raccolta e la successiva comunicazione alle Autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione breve e l'effettuazione della ritenuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori ed il successivo versamento all'Erario, siano sussumibili nella nozione euro-unitaria di "regola tecnica" dei servizi della società dell'informazione.

Dubbio se i richiamati obblighi comunicativi e di ritenuta imposti dalla norma nazionale configurano una lesione del principio della libera prestazione dei servizi.

Nel caso di risposta positiva dubbio se il principio di libera prestazione dei servizi nonché, ove ritenuti applicabili, i principi di principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento possano comunque essere limitati in maniera conforme al diritto unionale da misure nazionali quali quelle sopra richiamate in ragione della inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio.

Dubbio se il principio di libera prestazione dei servizi nonché, ove ritenuti applicabili, i principi di principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento possano comunque essere limitati in maniera conforme al diritto unionale da una misura nazionale che imponga, a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell'intermediario non stabilito, alle misure nazionali sopra descritte, stante l'inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio.

Dubbio se, in presenza della richiesta di rimessione di una delle parti corredata dalla precisa indicazione del testo del quesito, il Giudice possa comunque procedere all'autonoma articolazione del quesito stesso, individuando discrezionalmente, in scienza e coscienza, i referenti del diritto unionale, le disposizioni nazionali con essi potenzialmente in contrasto ed il puntuale tenore lessicale della rimessione ovvero sia tenuto alla pedissequa riproduzione del quesito formulato dalla parte interessata.

POLITICHE DI COESIONE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-31/21	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	Fondi strutturali europei - Concessione di un finanziamento - Prova della spesa - Fattura quietanzata e documento probatorio avente forza probatoria equivalente - Ammissibilità-Sistema di controllo della spesa. Interpretazione del Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, allegato, norma n. 1 ("Spese effettivamente sostenute"), p. 1 ("Pagamenti effettuati dai beneficiari finali") e p. 2 ("Prova della spesa"). Dubbio se ai sensi della normativa euro-unionale la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali di un finanziamento deve essere fornita attraverso fatture quietanzate ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, attraverso la presentazione di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anche nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie. Dubbio se sia conforme alla predetta normativa europea una disciplina nazionale e regionale
		che nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, preveda un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione costituito una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un tariffario o di prezzi di mercato e da una successiva rendicontazione e verifica di quanto eseguito da parte di una Commissione di collaudo.